

PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	FORNITURA DI PRODOTTI DI PANETTERIA E PANE FRESCO CIG: BD42C00CD1
--	--

PATTO DI INTEGRITA'

Visto il PROTOCOLLO DI LEGALITA' tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto di cui alla D.G.R. n.721 del 8.7.2025, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 9.10.2025, di cui si accettano pienamente i contenuti specifici che s'intendono fare rispettare agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara del servizio in oggetto,

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____ via _____, nella sua
qualità di ☐ rappresentante legale _____ ☐ (se del caso) procuratore
generale/speciale, giusta procura allegata, della Ditta _____ con sede in
_____ via _____
P.IVA/C.F. _____
n. di iscrizione all'INPS /Cassa Edile /altro Ente _____

DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO D' INTEGRITA'

Articolo 1

- L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionato in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- Il presente appalto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
- Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una

clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Articolo 2

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni sono applicabili all'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, laddove quest'ultimo risulti aggiudicatario, fino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 3

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Firma del Titolare / Legale Rappresentante

Il protocollo deve essere restituito debitamente firmato digitalmente